

STATUTO

"NPK APS"

Art. 1 (Denominazione, Sede, Durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'Associazione non riconosciuta avente la seguente ragione sociale: "NPK APS", da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata e ha sede legale nel comune di San Vito dei Normanni (BR), in Puglia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Fonda la propria attività sui principi di democrazia e partecipazione, garantendo l'uguaglianza di tutti i soci e le socie. Rifiuta e contrasta ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, per motivi di genere, orientamento sessuale, origine etnica, età, condizione sociale o personale, e si oppone a sessismo, razzismo, omotransfobia e abilismo. Promuove attivamente le pari opportunità e opera nel rispetto dei principi di trasparenza e sostenibilità.

L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo successivamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 (Finalità e Scopo)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a carattere prioritariamente culturale, sociale, educativo, artistico e formativo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati/delle proprie associate, mediante lo svolgimento in favore di loro stessi/e, dei loro familiari o di terzi.

L'Associazione utilizza la progettazione, in campo culturale, sociale ed educativo (formale e non formale), come strumento per costruire comunità più eque e solidali, impegnandosi a ideare, realizzare e sviluppare percorsi innovativi - anche digitali - accessibili.

Pertanto l'Associazione si impegna a:

In generale:

- a) sviluppare percorsi di co-progettazione con altre associazioni, scuole ed enti attivi in ambito culturale ed educativo, per creare sinergie territoriali e rispondere a bisogni specifici delle comunità;
- b) condurre attività di ricerca e mappatura dei bisogni formativi e culturali dei territori per orientare le proprie azioni in modo efficace e mirato;

- c) ideare format innovativi che integrino discipline diverse (arte, pedagogia, ecc) per stimolare un apprendimento olistico e sviluppare metodologie di ricerca e produzione innovative e multidisciplinari;
- d) facilitare la creazione di reti (istituzioni, operatori, educatori, artisti e cittadini) per stimolare il confronto, lo scambio di buone pratiche e la collaborazione.

In ambito educativo:

- e) contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, creando opportunità di apprendimento e partecipazione per le comunità educanti;
- f) realizzare laboratori, hackaton e format di educazione - formale e non formale - per favorire l'espressione personale e le competenze trasversali;
- g) collaborare con istituti scolastici e strutture pubbliche e/o private, di ogni ordine e grado, per integrare l'offerta curricolare ed extracurricolare;
- h) offrire percorsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, educatori/educatrici, operatori/operatrici e tutor su didattica innovativa (digitale, AI, ambienti di apprendimento, metodologie);
- i) favorire inclusione sociale e l'integrazione di individui che affrontano difficoltà nei processi di apprendimento, con particolare attenzione al supporto specifico per i disturbi dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, ecc.) e alla formazione in merito alla lettura e alla comprensione di diagnosi specifiche.

In ambito artistico-culturale:

- j) sostenere artisti, artiste, creativi e creative emergenti attraverso servizi e percorsi per lo sviluppo dei loro progetti;
- k) creare contenuti culturali digitali (come per es: podcast, documentari, archivi online, ecc) e non digitali (come per es: residenze, programmi di formazione, workshop, ecc) per rendere la cultura e l'arte fruibili a un pubblico più vasto possibile;
- l) produrre e curare eventi, festival e rassegne culturali (come per es: mostre, spettacoli, concerti, proiezioni, hackathon, ecc) per offrire al pubblico un'offerta artistica accessibile e di qualità.
- m) Collaborare con enti e istituzioni culturali, agenzie di sviluppo territoriale, altre associazioni, fondazioni e festival con valori affini.

Art. 3 (Attività e Modalità di Svolgimento delle Attività)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

h) ricerca di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione e diffusione della cultura;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

u) promozione e sviluppo di scambi internazionali;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività vengono realizzate attraverso diverse modalità operative, tra cui: ideazione e produzione diretta di progetti, format, cicli di programmazioni/palinsesti culturali e workshop tematici; offerta di consulenza e supporto a soggetti terzi; creazione di reti e partenariati con altri enti pubblici e privati; ricerca e mappatura dei bisogni culturali e formativi del territorio; gestione di attività di fundraising, crowdfunding e campagne di sensibilizzazione (online e offline) su temi in linea con i valori dell'Associazione; attività di riqualificazione e inclusione sociale tramite la cultura, l'arte e l'educazione; pubblicazione e distribuzione di prodotti editoriali (libri, riviste, fanzine) in formato digitale e non; gestione di spazi/centri culturali; attività di formazione e aggiornamento continuo e promozione di scambi nazionali/internazionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite sia di prestazioni gratuite.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione di tali attività è demandata all'Organo di Amministrazione. L'Associazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

L'Associazione, nella realizzazione delle sue attività e progetti, si impegna a tutelare la proprietà intellettuale propria e di terzi, regolamentando l'utilizzo e la diffusione di opere, format e contenuti creativi prodotti nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d'autore.

Art. 4 (Ammissione e numero di Associati/e)

Il numero dei soci e delle socie è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le Associazioni di Promozione Sociale.

Possono diventare soci e socie le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività con la propria opera e le loro competenze. Possono inoltre essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L'Associazione - in relazione all'ammissione degli associati e delle associate - non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e/o a discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso/a come associato/a dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta, che potrà essere inviata sia in formato cartaceo sia tramite posta elettronica, che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato/a. Qualora la domanda non sia accolta, chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 (Diritti e Obblighi degli Associati)

I soci e le socie hanno diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare gli spazi dell'Associazione;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- Presentare e promuovere iniziative in linea con gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- Prendere visione e atto dell'ordine del giorno delle assemblee, dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività;
- Recedere in qualsiasi momento.

I soci e le socie hanno l'obbligo di:

- Osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi, le finalità e le regole dell'Associazione;
- Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 6 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione per gravi inadempienze, inclusa la morosità, o qualora il socio arrechi danni materiali o morali all'Associazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato/a può sempre recedere con comunicazione scritta, in formato cartaceo o digitale. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione non sono trasferibili e le somme versate non sono rimborsabili.

Art. 7 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (se nominato);
- Il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

Art. 8 (Assemblea dei Soci e delle socie)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e le socie in regola con il versamento della quota associativa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni socio/a ha diritto a un voto. Il voto è palese. Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato/a può rappresentare sino a un

massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli/delle associati/e. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima, tramite mezzo cartaceo o digitale (per mezzo posta elettronica). L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video a distanza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli/delle associati/e e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria sia straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti/delle presenti, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. Di cui come di seguito: per modificare lo Statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti/delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sua competenza tutto quanto non sia per legge o statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione di associati e associate;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività associativa;
- conferire deleghe e procure speciali per il compimento di specifici atti o progetti;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni. I membri sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti e delle presenti.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori/alle amministratrici è generale, a meno che non venga stabilito diversamente nello statuto, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 (Presidente e Vicepresidente)

La figura del/della Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi. È eletta dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti e dura in carica quanto l'Organo stesso e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La figura del/della Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

La figura del/della Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 (Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i/le soci/e o professionisti/e esterni in possesso dei requisiti di legge, che dura in carica tre anni.

Art. 12 (Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti, scelto tra professionisti esterni in possesso dei requisiti di legge, che dura in carica tre anni.

Art. 13 (Patrimonio, risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

L'Associazione trae le risorse economiche da: quote associative, bandi e contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati/alle proprie associate, lavoratori/lavoratrici, collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Bilancio di Esercizio)

L'anno sociale inizia il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 (Libri Sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei/delle volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Gli associati/le associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 16 (Lavoratori e volontari)

L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati/e, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero di lavoratori/lavoratrici impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del Terzo settore per le Associazioni di Promozione Sociale (APS).

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate loro le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 17 (Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono simili finalità statutarie.

Art. 18 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal/dalla Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci/socie e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 1, 5 e 5-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Presidente

Franca D'Amico



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2002, n. 117 (Codice del Terzo settore), e, in
ogni caso, compatibilmente, dal Codice Civile.

Atto esente da imposta di bollo in base all'art. 61, comma 1, e 61-bis, del D.Lgs. 3
luglio 2002, n. 117.

Presidente

Carlo...



AGENZIA DELLE ENTRATE - UN
E e l' allegato
Registrato al N. 128 serie 3

20 GEN. 2025

[Signature]
L'AMMINISTRATrice
Stefania Malardi